

Pubblicato il 10/08/2026

N. 04926/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05321/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B83BE71244, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Napoli, OMISSIS e domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) dell'avviso pubblicato in GUUE al n. 604606-2025 del 16/9/25, avente ad oggetto ("dispositivi medici 4 lotti REV), gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antitumorali a circuito chiuso, suddivisa in 4 lotti" (CIG: B83BE71244), in relazione al lotto 1 "sistema chiuso (CSTD) per farmaci antitumorali", CIG: B83BE6F09E, per quanto specificato in ricorso;
- 2) della legge di gara, rinvenibile sul portale della OMISSIS avente ad oggetto "gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e la somministrazione di farmaci antitumorali a circuito chiuso" ("Protocollo di Legalità –Prefettura"; scheda tecnica preliminare; disciplinare - farmaci antitumorali; nuovo capitolato dispositivi medici la preparazione e somministrazione; allegato a1: domanda di partecipazione aggiornata d.l. 204-2024.rtf; dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali, dei relativi eventuali chiarimenti e dell'avviso, con riferimento al lotto di interesse n.1, per quanto specificato in ricorso;
- 3) della deliberazione n. 32 del 4 settembre 2025 del Direttore Generale della "Fondazione OMISSIS" – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, avente ad oggetto "annullamento gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antitumorali a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti", di cui alla delibera di indizione n. 391 del 22/4/2025, e contestuale indizione di nuova gara. – approvazione del fabbisogno; - approvazione del capitolato speciale; - determinazione della procedura d'acquisto" (CIG: B83BE72317), della relativa pubblicazione sul sito dell'Istituto del 16/9/25 e dell'avviso, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la proposta della S.C. Gestione Beni e Servizi, gli allegati disciplinare di gara e capitolato tecnico, in relazione al lotto di interesse n. 1, per

quanto specificato in ricorso;

4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la Delibera n. 1273 del 14/12/2020 ed i relativi allegati (“nuovo allegato tecnico”) e di tutto quanto in essi rilevato e/o allegato, in relazione al lotto 1 di interesse per quanto specificato in ricorso, gli atti istruttori, “i documenti detenuti e conservati dalla proponente SC Gestione Beni e Servizi” (anche quelli del Gruppo di lavoro), di cui si ignorano estremi e contenuto;

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS S.p.A. il 13.3.2026: per l'annullamento

5) della nota Prot. 0004293/u del 02/02/2026 12.18 Registrato da: A1040701 S.C. Gestione Beni e Servizi dell'OMISSIS, depositata in giudizio dal detto Istituto il 4/2/2016, nonché trasmessa a mezzo p.e.c il 2/2/2026 (in uno alla stessa pec di trasmissione), avente ad oggetto “Vostra offerta pervenuta a mezzo pec (prot 0004070/E del 30/01/2026 lotto 1 – prot 0004084/E del 30/1/2026 lotto 2). Rif. Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi incluso l'avviso di riapertura dei termini di presentazione offerte sul portale OMISSIS., riferito come Reg. di Sistema PI152061-25 del 9/12/2025 ovvero altro, nonché l'indicazione presente solo sul portale del termine di “presentazione risposte” e “aperture delle offerte” fissata per il 16.1.2026;

6) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la nota prot 0002249/i del 19/1/2026 10.14 Registrato da: A1040701 S.C. Gestione Beni e Servizi, dell'OMISSIS, depositata in giudizio il 20.1.2026, la deliberazione n. 251 del 17.11.2025 dell'OMISSIS, conosciuta solo in data 4.2.26, perché menzionata nella memoria depositata in giudizio in tale data (al numero atto 2026007521) dal detto Istituto, avente ad oggetto “presa d'atto dell'ordinanza cautelare del TAR Campania – Napoli (sezione nona) n. 2743/2025 (n.r.g. 5321/2025), relativa al ricorso (prot 35941 del 16.10.2025) proposto da OMISSIS SpA nei confronti di OMISSIS Spa e dell'Istituto (resistente nel giudizio giusta deliberazione n. 186 del 28.10.2025)” e della relativa proposta di deliberazione della S.C. Avvocatura ed Affari legali, se e solo qualora intesi in termini lesivi, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, la legge di gara (con particolare riferimento al disciplinare) solo se e qualora dovesse prevedere disposizioni che impediscono l'accesso alla gara mediante

p.e.c in casi eccezionali di non utilizzabilità della piattaforma, nonché eventuali atti istruttori e/o procedurali adottati in danno alla ricorrente, di cui si ignorano estremi e contenuto, nonché ancora di qualunque altro atto/pubblicazione/avviso (ignoto alla ricorrente) sulla riapertura dei termini di gara, sul termine del 16.1.2026, nonché sull'applicazione dell'equivalenza funzionale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'OMISSIS; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa OMISSIS nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 15.10.2025 e depositato in pari data, la OMISSIS S.p.A agisce per l'annullamento dell'avviso (pubblicato in GUUE al n. 604606-2025 del 16.9.25), avente ad oggetto “*dispositivi medici 4 lotti REV, gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in 4 lotti*” (CIG: B83BE71244), in

relazione esclusivamente al Lotto 1 “*sistema chiuso (CSTD) per farmaci antiblastici*”, CIG: B83BE6F09E.

2. Parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla legge di gara e, in particolare: al “Protocollo di Legalità - Prefettura; alla scheda tecnica preliminare; al disciplinare di gara; al nuovo capitolato, ai chiarimenti, all’avviso, con riferimento al lotto di interesse n.1, alla deliberazione n. 32 del 4.9.2025 recante annullamento della procedura di gara precedente e contestuale indizione della nuova gara oggetto di causa, alla delibera n. 1273 del 14.12.2020 e relativi allegati (“nuovo allegato tecnico”).

3. Premettendo, che la procedura si svolge su piattaforma telematica di OMISSIS, nonché in punto di interesse, che la *lex specialis* della procedura contestata non consentirebbe la sua partecipazione alla gara, la ricorrente espone in fatto che:

-l’impugnativa riguarda il lotto n. 1 avente ad oggetto la fornitura di un Sistema Chiuso (CSTD) per farmaci antiblastici, del valore di € 540.000, comprendente adattatori per flaconcini, siringhe e accessi luer lock;

-la fondazione OMISSIS è addivenuta all’approvazione degli atti della procedura aperta all’esame a valle dell’annullamento in sede giurisdizionale della precedente procedura dichiarata illegittima in sede giurisdizionale, avendo questo Tribunale ritenuto che la stessa era stata formulata in modo da escludere di fatto i dispositivi a sistema chiuso a barriera (CSTD) nei sensi indicati dall’art. 235 del d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa unionale (Tar Napoli, sez. IX n. 4810/2025);

- la nuova procedura indetta dall’Istituto intimato (preceduta dall’annullamento in autotutela della precedente gara), pur essendo stata adottata in esecuzione della anzidetta sentenza, non ne avrebbe recepito le indicazioni avendo la P.A intimata comunque richiesto un adattatore da collegare a una normale siringa luer lock; quest’ultima, in particolare, non costituirebbe comunque un sistema chiuso per la somministrazione dei farmaci antiblastici, di tal che l’eliminazione dei filtri previsti dal precedente avviso non renderebbe comunque la procedura conforme alla definizione normativa di CSTD e sicura per gli operatori e per i pazienti.

4. Precisa, quindi, la parte ricorrente di essere distributrice del sistema “OMISSIS”, certificato come effettivo dispositivo a trasferimento chiuso (CSTD), composto da siringa chiusa e relativi adattatori, progettato per impedire l’ingresso e la fuoriuscita di contaminanti.

5. Pertanto, la procedura di affidamento contestata, laddove richiede la fornitura di un semplice adattatore per siringe tradizionali e non un sistema chiuso integrato, non consentirebbe la partecipazione della società ricorrente e la formulazione dell’offerta il cui termine di presentazione era stato fissato in origine dalla stazione appaltante per il giorno 20.10.2025, ore 12:00.

6. Principiando, quindi, dalla immediata lesività della legge di gara avverso gli atti impugnati, la società ricorrente ha formulato un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato: *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GARA –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 36/23 E DELLE LEGGE 241/1990 – ILLEGITTIMITA’ E/O NULLITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL GIUDICANTE - ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’ – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO.*

7. Secondo la prospettazione ricorsuale, il capitolato avrebbe solo formalmente richiesto un “sistema chiuso” (CSTD - Closed System Transfer Device) conforme alle linee guida NIOSH e alle disposizioni nazionali in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), in grado di impedire contaminazioni chimiche e microbiologiche, avendo imposto l’utilizzo di una comune siringa Luer Lock con adattatore, che non può essere considerata un vero sistema chiuso.

8. Di qui la non conformità delle prescrizioni capitolari relative al Lotto 1 rispetto alle disposizioni generali che impongono di garantire un sistema chiuso microbiologicamente e meccanicamente sigillato, sterile, in materiale inerte, compatibile con i farmaci antiblastici e i solventi impiegati per la ricostituzione (art. 2 del Capitolato).

9. Difatti, l’inidoneità del prodotto (*recte*, sistema) richiesto dalla Stazione appaltante sarebbe stata stigmatizzata in una recente verifica resa dall’INAIL nell’ambito di analogo giudizio proposto innanzi al Consiglio di Stato (n.rg. 4343/2024), ove sarebbe stato segnalato che le siringhe tradizionali sono soggette a contaminazioni e non garantiscono lo

stesso livello di protezione dei sistemi CSTD certificati.

10. La Stazione appaltante, in altri termini, avrebbe sostanzialmente favorito soluzioni meno sicure per escludere, di fatto, prodotti tecnologicamente più avanzati e certificati come sistemi chiusi, impedendo la possibilità per la ricorrente di formulare un'offerta valida. Invero, il sistema di cui la ricorrente è distributrice in Italia (OMISSIS) è dotato di una siringa propria completamente sigillata e quindi privo dell'adattatore per la siringa tradizionale richiesto dalla stazione appaltante.

11. Ne conseguirebbe la violazione dei principi di concorrenza, *par condicio* e massima partecipazione, oltre che degli obblighi di tutela della salute di operatori e pazienti.

12. La ricorrente contesta altresì i criteri di valutazione tecnica allorquando gli stessi continuano ad attribuire punteggi a caratteristiche legate ai filtri, nonostante tali elementi siano stati eliminati dal lotto oggetto di contestazione a seguito della precedente pronuncia del TAR, rendendo il criterio illogico e potenzialmente discriminatorio.

13. Si è costituito in resistenza l'OMISSIS

14. Con ordinanza n. 2743 del 6.11.2025 la Sezione ha rilevato che la Stazione appaltante ha riportato l'elenco delle ditte produttrici CSTD presente sul sito FDA (tutti recanti il codice ONB 510K, che indica l'autorizzazione rilasciata dalla FDA per i CSTD) e che tali prodotti sono stati sostanzialmente considerati equivalenti pur non utilizzando siringhe dedicate come quelle prodotte dalla OMISSIS. Il Tribunale, inoltre, date le modifiche apportate alla legge di gara in esecuzione della sentenza n. 4810/2025, ha ritenuto dubbio il carattere escludente della nuova *lex specialis* anche in ragione delle argomentazioni difensive della stazione appaltante in punto di "equivalenza" e di sistema chiuso "CSTD". Si è ritenuto consequenzialmente che le esigenze cautelari, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, avrebbero potuto essere adeguatamente soddisfatte garantendo alla parte ricorrente la possibilità di presentare l'offerta, con obbligo della stazione appaltante, in tale eventualità, di valutare il prodotto in disponibilità della ricorrente sulla base del principio di equivalenza prestazionale.

15. Nella sede cautelare, si è ritenuto altresì non integralmente sovrapponibili alla fattispecie in esame gli esiti della verifica disposta nel giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7482/2025, richiamata da parte ricorrente (riferendosi, quest'ultima, ad ipotesi specularmente opposta a quella in esame, nella quale il capitolato di gara richiedeva non già un adattatore da agganciare ad una comune siringa sterile, ma proprio una siringa sterile completamente sigillata, antispiandimento, per sistema a circuito chiuso con connettore adattabile al kit termosaldato al corpo).

16. La Sezione ha altresì ritenuto necessario, ai fini della deliberazione di merito, disporre una verifica designando, quale verificatore, l'Istituto Superiore di Sanità per rispondere ai seguenti quesiti: 1) Se la comune siringa luer lock, in difetto di completa sigillatura, sia idonea alla manipolazione dei farmaci antitumorali in conformità alla disciplina di settore; 2) Se le caratteristiche dell' "adattatore per siringa" richiesto dalla legge di gara per le comuni siringhe in commercio luer lock sia in grado di realizzare un "sistema chiuso" in conformità alle prescrizioni NIOSH che definisce sistema chiuso quello che limita la contaminazione microbica e chimica, in quanto impedisce meccanicamente scambi tra l'ambiente esterno e quello interno al sistema stesso e viceversa ed in conformità alla disciplina di settore (art. 235 comma2 del d.lgs. 81/2008 e normativa unionale di riferimento); 3) se tutti dispositivi autorizzati dalla Food and Drug Administration sotto il codice ONB possono essere considerati, come dedotto dalla stazione appaltante, "sistemi chiusi", indipendentemente dalla loro tecnologia e struttura, ovvero dai dispositivi di cui si compongono; 4) se esistano in commercio altre siringhe completamente sigillate per la manipolazione dei farmaci antitumorali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe alla siringa prodotta da parte ricorrente, fornendone il relativo elenco.

17. Sennonché, con nota del 14.1.2026 l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato al Tribunale di aver effettuato un'accurata attività istruttoria finalizzata all'individuazione delle Strutture potenzialmente competenti in materia, ma che, l'esito di tale istruttoria, considerate le specificità tecniche richiamate dalla gara, non ha consentito di individuare professionalità, dotate della necessaria expertise, in grado di fornire puntuale riscontro ai quesiti posti dal Tribunale.

18. E' stato pertanto necessario, da un lato, revocare l'incarico di verificatore (difettando l'Istituto Superiore di Sanità,

all'attualità, di personale dotato delle competenze tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico); dall'altro, valutare più compiutamente le conseguenze della mancata formulazione da parte della ricorrente dell'offerta nonostante la riapertura dei termini per la relativa presentazione (con termine finale fissato dalla P.A al 16.1.2026) anche in ragione della conseguente eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. memorie dell'Amministrazione del 20.1.2026).

19. Per quanto sopra, il Collegio ha dato alle parti avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a., sussistendo dubbi in ordine alla permanenza dell'interesse al ricorso (cfr. ordinanza collegiale n. 834 del 5.2.2026).

20. All'udienza pubblica del 24.3.2026, preso atto che frattanto la parte ricorrente aveva presentato l'offerta (e che la stessa era stata dichiarata inammissibile), la causa è stata rinviata per assicurare i termini a difesa stante il deposito del ricorso per motivi aggiunti in data 13.3.2026.

21. Difatti, a mezzo di tale ultima impugnativa, la ricorrente contesta il provvedimento (prot. n. 4293 del 2.2.2026) con il quale l'Istituto intimato ha dichiarato inammissibile l'offerta sia in quanto presentata a mezzo p.e.c. (e quindi con modalità non conforme al Codice dei Contratti pubblici che impone l'utilizzo esclusivo dei portali di gara certificati), sia in quanto pervenuta oltre il termine del 16.1.2026 fissato dalla stazione appaltante a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle offerte per effetto del pronunciamento cautelare.

22. La società ricorrente impugna e contesta l'avviso di riapertura dei termini di presentazione delle offerte sul portale OMISSIS (Sistema PI152061-25 del 9.12.2025), la decisione di indicare solo sul portale il termine di "presentazione risposte" e "aperture delle offerte" fissata per il 16.1.2026, nonché la deliberazione n. 251 del 17.11.2025 dell'OMISSIS, conosciuta solo dagli atti del giudizio, perché menzionata nella memoria depositata in giudizio in data 20.1.2026 dalla difesa dell'Istituto, avente ad oggetto "presa d'atto dell'ordinanza cautelare del TAR Campania – Napoli, Sezione IX n. 2743/2025 (n.r.g. 5321/2025), relativa al ricorso (prot 35941 del 16/10/2025) proposto da OMISSIS S.p.A. nei confronti di OMISSIS S.p.a e dell'Istituto (resistente nel giudizio giusta deliberazione n. 186 del 28/10/2025).

23. Gli atti sopravvenuti in corso di causa sono stati censurati non solo per invalidità derivata (con riproposizione delle medesime censure articolate nel ricorso introduttivo), ma anche per vizi propri.

24. In particolare, la ricorrente, premesso di aver sempre avuto e conservato l'interesse alla partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del Lotto 1 (come dimostrerebbero i precedenti ricorsi e la tempestiva trasmissione dell'offerta via p.e.c. non appena venuta a conoscenza della riapertura dei termini) ritiene sussistere in capo all'Amministrazione l'obbligo di ammetterla alla procedura con valutazione della propria offerta in ossequio alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del TAR n. 2743/2025.

25. Principiando dai deficit istruttori e motivazionali della declaratoria di inammissibilità e tardività dell'offerta (come stigmatizzata dall'Amministrazione nella nota del 2 febbraio 2026), si deduce che la riapertura dei termini e la nuova scadenza del 16 gennaio 2026 per la presentazione delle offerte avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione individuale in favore della società, in forza della posizione differenziata rispetto a quella degli altri operatori economici acquisita per effetto del contenzioso attivato e della pronunzia favorevole del Tribunale resa nella sede cautelare.

26. Di qui, secondo la prospettazione attorea, l'insufficienza della pubblicazione dell'avviso (ai fini della esatta esecuzione dell'ordinanza cautelare) e la conseguente inopponibilità alla ricorrente del termine del 16 gennaio 2026 e delle modalità di presentazione delle offerte stabilite dall'OMISSIS.

27. Nell'approssimarsi della trattazione del merito, le parti hanno presentato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a.

28. La difesa della stazione appaltante, in particolare, ha ribadito la legittimità della disposta riapertura e per l'effetto l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

29. All'udienza pubblica del 28.4.2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso promosso dalla OMISSIS S.p.A. avverso l'avviso pubblico indetto dalla fondazione OMISSIS relativo alla gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in 4 lotti" (CIG: B83BE71244).
2. L'impugnativa è dichiaratamente limitata al lotto 1 "sistema chiuso (CSTD) per farmaci antiblastici", ritenendosi violate le statuizioni contenute nella sentenza della Sezione n. 4810/2025.
3. La nuova procedura, come anticipato nella parte narrativa del presente provvedimento, è stata approvata a valle della decisione da ultimo citata con la quale la Sezione aveva dichiarato l'illegittimità del precedente bando di gara (avviso n. 290692 del 6 maggio 2025), relativamente al Lotto 2 avente ad oggetto la fornitura di "dispositivo per la ricostituzione e il prelievo di farmaci antiblastici".
4. La Sezione, in relazione ai precedenti atti di gara, aveva ritenuto che alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche (d.lgs. n. 81/2008, parere Inail del 2023, direttiva 2022/431/UE) la formulazione della legge di gara non si appalesava conforme alla disciplina nazionale ed unionale di riferimento essendo formulata in modo tale da escludere sostanzialmente i dispositivi dotati di un sistema chiuso o a "barriera" (nei sensi indicati dall'art. 235 del d.lgs n. 81/2008 e dalla normativa unionale).
5. La nuova procedura sarebbe sostanzialmente elusiva – a detta della parte ricorrente- dell'anzidetto *decisum*. Il dispositivo richiesto dalla stazione appaltante, pur non prevedendo più la presenza di filtri, imporrebbe comunque la fornitura di adattatore per la normale siringa in commercio in violazione dei parametri legali caratterizzanti il Sistema Chiuso (CSTD) per farmaci antiblastici.
6. Il Capitolato, invero, nell'ambito del Lotto 1 richiede un "sistema chiuso e sterile", prevedendo che tale sistema sarà costituito da: 1) adattatore per flaconcini; 2) adattatore per siringa, 3) adattatore per accessi luar lock femmina standard.
7. Si tratterebbe, quindi, di un sistema per la manipolazione dei farmaci antiblastici compatibile con le normali siringhe in commercio luer lock per consentirne il collegamento del dispositivo di accesso ai flaconcini. Il dispositivo, in particolare, deve garantire la sterilità del contenuto della siringa a cui è collegato anche con aperture multiple (almeno 10 aperture della linea ed un tempo di utilizzo specificato).
8. L'immediata impugnazione del bando di gara e della lex specialis più propriamente intesa si fonda sulla dedotta impossibilità di partecipare alla selezione non disponendo la ricorrente di un mero adattatore da agganciare ad una comune siringa, ma del sistema "OMISSIS" (formato da Siringa, Vial Adaptor, Adattatore Luer Lock e Adattatore Spike), che - a differenza di quelli ordinari, costituiti dalla comune siringa Luer Lock (che si deve collegare al connettore) - sarebbe di per sé "chiuso" e quindi rispettoso dei parametri legali previsti per la sicurezza degli operatori.
9. Di qui, anche la lesione della normativa antinfortunistica oltre che del principio della *par condicio*.
10. Ciò premesso, il Collegio, in ragione degli sviluppi della vicenda contenziosa, ritiene prioritario l'esame delle censure (contenute nei motivi aggiunti) a mezzo delle quali la parte ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità ed irricevibilità dell'offerta tecnica presentata in corso di causa a valle dell'ordinanza della Sezione n. 2743 del 6.11.2025.
11. Nella sede cautelare, invero, il Collegio, anche in considerazione dell'eliminazione nel nuovo bando del sistema a filtro, aveva ritenuto che *"le esigenze cautelari, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pot[essero] essere adeguatamente soddisfatte garantendo alla parte ricorrente la possibilità di presentare l'offerta, con obbligo della stazione appaltante, in tale eventualità, di valutare il prodotto in disponibilità della ricorrente sulla base del principio di equivalenza prestazionale"*.
12. Orbene, l'adempimento o meno dell'obbligo imposto in sede cautelare alla stazione appaltante di garantire alla parte ricorrente la possibilità di presentare l'offerta (da valutarsi sulla base del principio di equivalenza prestazionale) non può non essere valutato anche alla luce delle disposizioni della legge di gara.
13. Il disciplinare di gara, in particolare, prevede che la procedura sia gestita con sistemi telematici, avvalendosi l'OMISSIS

OMISSIS del “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità” -Sistema SIAPS (raggiungibile dal sito internet OMISSIS www.OMISSIS.it nella sezione: “Accesso all’Area riservata/Login” (art. 1 del disciplinare).

14. Più nel dettaglio il disciplinare stabilisce, per quanto qui interessa, che:

- l’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato;

-conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti, l’offerta per la procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici con le modalità sopra descritte. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara (pag. 2 del disciplinare);

-l’offerta, a pena di esclusione, deve essere collocata ed inviata al sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla P.A e ad avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente;

-ai fini della partecipazione occorre che l’operatore economico effettui la preventiva registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE” è reperibile all’indirizzo: www.OMISSIS.it sezione “Per le imprese/Registrazione”;

-la presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di OMISSIS S.p.A. e della Stazione Appaltante.

-ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, non sarà presa in considerazione nessuna offerta tardiva e il concorrente esonera la Stazione Appaltante e OMISSIS S.p.A. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema (pag. 8 disciplinare).

15. Il disciplinare specifica altresì che per poter presentare l’offerta è necessario accedere alla Piattaforma a seguito dell’identificazione dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara (pag. 21 del disciplinare).

16. Inoltre, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

17. La piattaforma, inoltre, garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. Anche la data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate, in base al disciplinare, tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

19. In conclusione, il disciplinare (con disposizioni non sufficientemente e efficacemente contestate) ha previsto che la procedura di gara deve svolgersi esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma SIAPS di OMISSIS; gli

operatori economici hanno il consequenziale obbligo di registrarsi e autenticarsi sulla piattaforma e sono responsabili di tutte le attività effettuate tramite il proprio account; le offerte devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma entro i termini stabiliti; eventuali ritardi o problemi tecnici restano a carico del concorrente; contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, le comunicazioni ai concorrenti avvengono tramite la piattaforma SIAPS e solo in caso di malfunzionamento della stessa o impossibilità tecnica si ricorre al domicilio digitale o p.e.c. dell'operatore economico.

20. Il disciplinare di gara, inoltre, dà evidenza che alla scadenza dell'originario termine di presentazione delle offerte la piattaforma non avrebbe più consentito la presentazione di ulteriori offerte.

21. Di qui la necessità per la stazione appaltante di riaprire i termini di presentazione delle offerte per tutti gli operatori economici, costituendo quest'ultima l'unica scelta tecnica possibile per consentire anche alla ricorrente di attivare la procedura di identificazione e di registrazione ai fini della presentazione della propria offerta conformemente a quanto statuito dall'ordinanza cautelare.

22. D'altra parte, anche nel caso di malfunzionamento del sistema imputabile alla stazione appaltante, in giurisprudenza si è precisato che la misura adottata dall'Amministrazione deve essere idonea ad assicurare, in concreto, l'obbligo cui la Stazione appaltante è tenuta, nelle forme più adeguate alla fattispecie, di offrire la possibilità all'operatore economico di presentare la propria offerta, nel rispetto della par condicio competitorum (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 novembre 2020, n. 5026).

23. L'offerta, invero, in base alle inequivoche prescrizioni del disciplinare deve necessariamente essere acquisita alla piattaforma OMISSIS nelle modalità ivi indicate e per evidenti esigenze di segretezza non può essere inviata alla p.e.c. istituzionale dell'Amministrazione, come invece ha ritenuto la parte ricorrente.

24. Ciò premesso, resta da valutare se vi fosse uno specifico obbligo di comunicazione, in favore della ricorrente e a carico della stazione appaltante, della riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

25. A ben vedere, tale obbligo non era stato specificamente previsto dall'ordinanza cautelare, la quale come anzidetto si limitava a prevedere a carico della stazione appaltante la necessità di garantire alla parte ricorrente la possibilità di presentare l'offerta da valutare in base al principio di equivalenza prestazionale.

26. Restavano quindi operative le disposizioni della legge di gara che, sul punto, hanno previsto che tramite il Sito e il Sistema (OMISSIS) è possibile accedere alla procedura ed alla relativa documentazione e che tramite la stessa piattaforma avvengono le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

27. Ma non è tutto.

28. Utilizzando il collegamento ipertestuale indicato dalla stessa parte ricorrente nell'epigrafe del ricorso (https://portale.OMISSIS.it/aflink/document/4356715/BANDO_GARA_PORTALE/XSLT_BANDO_GARA_PORTALE/Bando/corso?ch=9gO0qYYJpZ (Fascicolo FE017848; Protocollo PI115441-25), il Collegio ha potuto constatare che la stazione appaltante ha garantito indiscriminatamente a qualsiasi soggetto l'immediato accesso agli avvisi di gara.

29. Più in particolare, dall'anzidetto portale è immediatamente visibile il nuovo termine di presentazione delle offerte fissato dall'Amministrazione per il 16.1.2026. Accedendo, poi, dalla medesima piattaforma agli "allegati rettifiche", è visionabile il file pdf "riapertura gara antiblastici" contenente l'Avviso di riapertura del seguente tenore *"In esecuzione del Decreto di sospensione n° 2437/2025 e dell'Ordinanza n° 2743 del 06/11/2025 sono riaperti i termini per la procedura. Gli OO.EE. che hanno già presentato offerta entro il 20 ottobre 2025 possono ripresentarla se lo riterranno opportuno utilizzando le apposite funzionalità presenti in piattaforma. Per ricevere eventuale assistenza contattare il servizio di assistenza hd-siapOMISSIS.it"*.

30. Per quanto sopra, l'operato della stazione appaltante è da ritenersi conforme non solo alla lex specialis, ma altresì alle prescrizioni del Codice dei contratti che regolano l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25 e ss. del d.lgs. 36/2023 nonché art. 92 del d.lgs. 36/2023).

31. Difatti, di norma, nell'ambito delle procedure di appalto gestite a mezzo delle piattaforme digitali le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguite tramite la stessa piattaforma.

32. Inoltre, non è comunque sostenibile che l'avviso disposto dall'Amministrazione riguarderebbe solo la posizione degli operatori che avevano già presentato la domanda. L'avviso di riapertura termini della procedura, invero, è dichiaratamente stato adottato in esecuzione della ordinanza n° 2743 del 6.11.2025, limitandosi la stazione appaltante a precisare che gli OO.EE. che hanno già presentato offerta entro il 20 ottobre 2025 possono ripresentarla se lo riterranno opportuno utilizzando le apposite funzionalità presenti in piattaforma in conformità all'art. 92 del d.lgs. 36/2023 secondo cui in caso di riapertura/proroga dei termini per la presentazione delle offerte è comunque consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

33. Per quanto sopra non è sostenibile la violazione da parte dell'Amministrazione dei principi di correttezza e leale collaborazione, tenuto anche conto dell'avvenuta comunicazione alla parte ricorrente dell'ordinanza di questo Tribunale n. 2743/2025 (avviso del 6.11.2025).

34. La ricorrente, invero, è un operatore economico qualificato pienamente a conoscenza della lex specialis (che ha impugnato in quanto ritenuta impeditiva della partecipazione alla procedura) (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 30.4.2026, n. 3382); in tale qualità – e, soprattutto, in assenza di prescrizioni diverse contenute nell'ordinanza cautelare – era tenuta ad assolvere diligentemente all'obbligo di consultazione della piattaforma come previsto dalla legge di gara in conformità alle regole proprie del Codice dei Contratti, che peraltro risultano osservate dagli altri operatori economici anche a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

35. La ricorrente, invece, presumibilmente non ha consultato la piattaforma almeno dal 6.11.2025 (data della ammissione con riserva alla procedura), deducendo, infatti, di essere venuta a conoscenza della riapertura dei termini solo dalle memorie depositate dalla stazione appaltante in data 20.1.2026, senza neppure dimostrare di aver contattato per le vie brevi gli uffici della P.A né tampoco diffidato, nell'anzidetto periodo, l'amministrazione a dare seguito all'ordinanza cautelare pur ritenendo che la stessa era rimasta ineseguita. Non si ravvisano pertanto i presupposti di un errore scusabile nella condotta tenuta dalla parte ricorrente.

36. In conclusione, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha ritenuto l'offerta inammissibile in quanto formulata prescindendo dall'utilizzo della piattaforma (a mezzo p.e.c.) e comunque tardiva in quanto prodotta oltre il nuovo termine di scadenza fissato dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza cautelare.

37. Il che postula la reiezione dei motivi aggiunti siccome infondati e, per l'effetto, come eccepito dalla difesa dell'Istituto resistente, l'improcedibilità del ricorso introduttivo non sussistendo, all'attualità, alcun interesse all'annullamento dell'avviso pubblico e della lex specialis.

38. Il nostro ordinamento, invero, non riconosce una giurisdizione "oggettiva", volta a sindacare sempre e comunque, anche in astratto, la legittimità dell'azione amministrativa. La legittimità costituzionale dell'interesse strumentale, non è affatto incondizionata, in quanto, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione "*hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita*", sicché l'interesse strumentale può ritenersi non distonico rispetto ai ricordati precetti costituzionali a condizione "*che sussista un solido collegamento con l'interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell'azione amministrativa*" (Corte Costituzionale, 18 dicembre 2019, n. 271).

39. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.

-respinge i motivi aggiunti siccome infondati.

Condanna la OMISSIS S.p.A al pagamento delle spese di lite in favore dell'OMISSIS che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore OMISSIS,

Referendario

**L'ESTENSORE
OMISSIS**

**IL PRESIDENTE
OMISSIS**

IL SEGRETARIO